

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.31/21963/2018

**OGGETTO: COMUNE DI VOLVERA – VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Volvera, con deliberazione del C.C. n. 30 del 18/07/2018, trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 26/07/2017 prot. n. 9872 (pervenuto 26/07/2018 ns. prot.n. 89619/18) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 21/2018);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 7;

rilevato che il progetto preliminare della Variante parziale n. 7, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, nello specifico:

“La variante riguarda le seguenti aree:

- *D – Aree per attività produttive, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 236, categoria D/7 (area per la quale si chiede la ripermetrazione trasformando le aree in azionamento E, Ma e Sd in D);*
- *E – Aree agricole, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 236, categoria D/7;*
- *Ma – per attività miste artigianali, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 433 categoria seminativo;*

- *Sd – servizi attività produttive, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 433 categoria seminativo, al foglio 2, mappale 434 categoria seminativo e al foglio 2, mappale 432 categoria ente urbano.*

.....

Si chiede pertanto che tali aree rientrino tutte in azionamento urbanistico D11 “aree produttive”.

- *Per una miglior lettura e comprensione vedasi allegato grafico Tavola 3B “Destinazioni d’uso del suolo” - Strumento urbanistico a seguito di variante - Scala 1:2000.*

.....”

(cfr. pag. 11 Relazione Illustrativa)

preso atto che:

- il Comune di Volvera è esonerato dall’adeguamento al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002;
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento in maniera contestuale, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell’attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitanano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitanano;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 393-18061/2018 del 10/08/2018, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Volvera con deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2018, le seguenti osservazioni:
 - accertato, come emerge dagli Atti che con la presente Variante parziale viene ampliata la superficie fondiaria dell'ambito produttivo D11 di circa 5.452 mq con un aumento della superficie coperta di 2.726 mq, si rende doverosa la verifica prevista alla lettera f) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, in cui è citato: *"Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni..... f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigenti, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti....."* inoltre al comma 6 è citato: *"I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità della variante temporale del PRG...."*. Si sollecita pertanto l'Amministrazione comunale a procedere con la verifica prevista dalla L.U.R., ricordando che superato il limite sopra richiamato la Variante assumerà il carattere di strutturalità e non potrà essere approvata;
 - come riportato al successivo punto 3, quanto evidenziato nel punto precedente comporta l'applicazione del comma 7 art. 17, della L.R. 56/77, in cui è citato: *"se*

la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana”;

- quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *“la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.”*, presuppone, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo la capacità insediativa e tutti i parametri anche se non sono stati oggetto di modifica con la Variante in questione;
- l’aumento dell’area produttiva comporta anche l’aggiornamento della relativa Scheda d’area non solo per quanto attiene gli aspetti normativi proposti con l’integrazione di prescrizioni particolari, ma anche in riferimento all’aumento della superficie territoriale e fondiaria ed alla cubatura realizzabile;
- come al punto precedente anche la Scheda d’area dell’ambito *Ma* “attività miste artigianali” subisce una diminuzione delle quantità, sia pur minima, a favore dell’area *D11*; analogo intervento dovrà essere attuato per le aree a Servizi del produttivo se quantificate su quadri sinottici del Piano;
- la Variante parziale per sua natura è finalizzata a modifiche puntuali del Piano vigente; non possono trovare pertanto spazio variazioni che interessino altri ambiti produttivi; si rende pertanto necessario specificare al comma 16 dell’art. 34 delle Norme del Piano, introdotto con la Variante in oggetto, l’ambito produttivo a cui si intende far riferimento. Il richiamo nella Scheda d’area al suddetto comma non appare sufficiente, in quanto, ad una lettura dell’art. 34 “Aree D – Aree per attività produttive” delle N.T.A. del Piano, il comma 16 troverebbe applicazione su tutte le aree D se non espressamente citato l’ambito di interesse;
- il punto 2), comma 1 art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i. *“Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale”* prevede per gli ampliamenti delle aree produttive esistenti una dotazione minima del 10% della superficie fondiaria. Dagli Atti trasmessi non emerge con chiarezza se gli standard sono soddisfatti nonostante la previsione di potenziamento dell’attività produttiva e la riduzione dell’area *Sd* “Servizi attività produttive” di 510,94 mq prevista dal Piano vigente;
- premesso che sarebbe stato opportuno predisporre, in conformità alla Circolare n. 12/PET del 05/08/1998, un estratto delle cartografie del PRGC oggetto di

trasformazione urbanistica, vigente ed in variante, dalla quale poter rilevare quali siano le parti dell'area agricola *E*, dell'area a Servizi *Sd* e dell'area artigianale *Ma* che cambiano la destinazione d'uso, motivo per il quale si suggerisce di integrare il progetto definitivo come sopra indicato, si evidenzia in particolare la mancanza dell'estratto del Piano di zonizzazione acustica con il quale analizzare le attuali classi poste in aderenza all'area oggetto di trasformazione urbanistica, in particolare l'area agricola (6.743 mq), che non è chiaro se già possieda, come l'area produttiva interessata dall'ampliamento, la classe acustica V;

- sulla scorta di quanto sopra osservato, se si rendesse necessaria la Variazione del Piano di zonizzazione acustica, si richiama quanto previsto al comma 6bis dell'art. 7 della L.R. 52/2000 e sm.i., in cui è citato: *“La modifica o revisione della classe acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure”*;
- in riferimento alla scelta dell'Amministrazione comunale di procedere sulla base di Atti trasmessi su istanza di un privato, si rammenta che le motivazioni con le quali l'Amministrazione comunale adotta una Variante parziale devono essere esclusivamente nel pubblico interesse, ancorché la stessa, abbia origine da istanza di privati. La sollecitazione di privati alla formazione della Variante è ipotizzabile in via propulsiva, ma ne deve essere attentamente valutata dal Comune la compatibilità con i principi informatori del Piano. La motivazione della variante è, infatti, determinante al fine di evitare vizi di legittimità: e ciò non tanto sotto il profilo dei compiti affidati alla Città metropolitana, alla quale tale controllo non compete, ma al fine di evitare di dare origine a provvedimenti che non appaiono legittimi già nel loro contenuto iniziale. La motivazione dell'intervenuta formazione della Variante deve essere completa ed esaustiva, con particolare riferimento al pubblico interesse che s'intende perseguire con tale atto e agli impatti sulla vigente pianificazione che la Variante produce. Si ricorda inoltre quanto previsto nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998, in cui è citato: *“.....L'approvazione di una variante parziale o di una modificazione che non costituisce variante sono una scelta dell'Amministrazione Comunale che ne valuta l'opportunità e la coerenza con i principi informatori del piano: in nessun caso il comune deve ritenersi obbligato dalle sole istanze di cittadini che propongono varianti o modifiche. Nelle deliberazioni di approvazione devono essere sempre ampiamente motivate le scelte effettuate e valutata la compatibilità e la coerenza delle stesse con gli indirizzi e con le previsioni del Piano.....”*;

- accertata ad oggi l'inesistenza di una Norma regionale che regolamenti la verifica sulla coerenza delle Varianti urbanistiche, comprese quelle parziali, con il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con Deliberazione C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 e pubblicato nel BU n. 42S1 del 19/10/2017), si suggerisce, sentiti gli Uffici regionali competenti e demandando all'Amministrazione comunale la decisione finale, nel caso non si fosse già provveduto, di inviare gli Atti della Variante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino, affinché possa esprimere un parere entro 30 giorni dalla ricezione;
 - ritenendo, il "Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali" della Città Metropolitana (in qualità di Soggetto con competenze ambientali), di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 *"Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - *"In caso di silenzio l'iter procede"*;
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;
4. **di trasmettere** al Comune di Volvera la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 04/09/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale